

APES PISA - N°3073

(U.P.) Pisa - 21/03/2024

A.P.E.S s.c.p.a.
Piazza dei Facchini n. 16 – 56125 PISA
C.F e P.I 01699440507

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

DISCIPLINARE DI GARA - ACCORDO QUADRO

Lavori e servizi di manutenzione ordinaria, pronto intervento e manutenzione straordinaria urgente non programmabile da eseguire negli edifici di ERP di proprietà dei Comuni del L.O.D.E Pisano, in gestione ad APES.

CUP H12D23000140005



PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1. DOCUMENTI DI GARA	6
2.2. CHIARIMENTI	6
2.3. COMUNICAZIONI	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
3.1. DURATA	7
3.2. REVISIONE PREZZI	7
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	7
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	9
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	9
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	9
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	10
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	10
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	11
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	11
7. AVVALIMENTO	12
8. SUBAPPALTO	12
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	13
10. GARANZIA PROVVISORIA	12
11. SOPRALLUOGO	13
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	13
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	13
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	15
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	15
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	16
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	18
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	18
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	18
16. OFFERTA TECNICA	19
17. OFFERTA ECONOMICA	20
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	20
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	21



18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	22
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	23
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	24
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	24
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	24
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	24
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	25
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	25
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	26
26. CODICE ETICO	27
27. ACCESSO AGLI ATTI	27
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	27
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27



PREMESSE

Con atto dell'Amministratore Unico n. 24 del 07/03/2024 questa Stazione appaltante ha deciso di affidare l'appalto misto di lavori e servizi relativi alla manutenzione ordinaria, pronto intervento e manutenzione straordinaria urgente non programmabile da eseguire negli edifici di proprietà dei Comuni del LODE Pisano ed in gestione ad APES.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

Il progetto è stato verificato e validato in data 16.02.2024 prot. n. 1757.

I lavori di cui al presente appalto dovranno essere svolti nel rispetto del Decreto del 23/6/2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" di cui alla relazione allegata ai documenti di gara.

La presente procedura negoziata è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it> e conforme alle prescrizioni dell'art. 44 del Codice e del Decreto del Presidente della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara, i manuali per l'utilizzo della piattaforma e le regole tecniche che ne disciplinano il funzionamento sono rispettivamente disponibili nelle sezioni denominate "istruzioni" e "progetto" accessibili al menù a sinistra presente nella home della stessa piattaforma.

La durata del procedimento è pari a 4 mesi dalla pubblicazione del bando salvo diverse e motivate esigenze di proroga dei termini così come previsto dall'allegato I.3 del D.Lgs 36/2023.

Il luogo di svolgimento dell'appalto è il territorio provinciale di Pisa [codice NUTS ITE 17]

CUP: H12D23000140005

Il Responsabile unico del progetto è l'ing. Chiara Cristiani (chiara.cristiani@apespisa.eu)

Il presente appalto è soggetto al D.Lgs. 31/3/2023 n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al governo in materia di contratti pubblici", nel proseguo detto Codice.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle condizioni relative alle norme tecniche, alla normativa di riferimento accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/site-references/progetto>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia



possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Si segnala che le attività di manutenzione della piattaforma avvengono solitamente dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 8:00 del lunedì successivo. Tali attività vengono segnalate mediante messaggi visibili sulla piattaforma medesima.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti consultabili e scaricabili all'indirizzo: <https://start.toscana.it/site-references/progetto>,

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate mediante richiesta al seguente indirizzo: start.oe@accenture.com

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI



2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Lettera di invito che funge anche da disciplinare di gara;
- b) Progetto esecutivo, comprensivo del Capitolato speciale di appalto;
- c) schema di accordo quadro;
- d) domanda di partecipazione;
- e) documento di gara unico europeo;
- f) modello “Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni”;
- g) le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l’utilizzo della stessa sono reperibili all’indirizzo: <https://start.toscana.it/site-references/progetto>.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” al seguente link: www.apespisa.it. e sulla Piattaforma Start.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Start oppure sul sito istituzionale di Apes all’indirizzo: www.apespisa.it. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma e il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella specifica sezione della gara denominata “comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

In caso di RTI, le comunicazioni saranno effettuate soltanto all’impresa mandataria.

In caso di consorzio le comunicazioni saranno effettuate soltanto al consorzio.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le sopradette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell’Amministrazione; dal momento della comunicazione decorrono i termini utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché ciò consente di meglio soddisfare le finalità che Apes intende perseguire con il presente accordo. Apes ha quindi ritenuto opportuno appaltare congiuntamente in un unico lotto i lavori, che costituiscono l’oggetto principale del contratto, ed i servizi, poiché la separazione delle due attività potrebbe inficiare l’ottenimento dell’obiettivo di mantenere gli immobili affidati in gestione o di proprietà dell’Azienda in un adeguato stato di uso e manutenzione che ne permetta una corretta fruizione da parte degli assegnatari.

L’appalto è così suddiviso:



	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	LAVORI (83,26%)		P	€ 3.899.880,97
2	SERVIZI (16,74%)		S	€ 810.000,00
A) Importo lavori e servizi				€ 4.709.880,97
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 129.379,03
A) + B) Importo complessivo				€ 4.839.260,00

L'importo a base di gara è stato calcolato sulla base degli interventi analoghi eseguiti negli anni precedenti e considerando come riferimento il prezziario Regione Toscana Provincia di Pisa 2023/1.

I costi della **manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 1.210.890,00** oltre IVA, sono stati calcolati sulla base delle indicazioni riportate nelle analisi dei prezzi dal prezziario di riferimento e riferiti ai lavori di manutenzione immobili e impianti, canone ed extra canone esclusi i servizi tecnici per i quali trattasi in via esclusiva di costo del personale e per cui il calcolo dell'importo complessivo è stato effettuato su servizi analoghi. Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili; resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 11 del Codice, l'Amministrazione dichiara che il contratto collettivo applicato è quello del SETTORE EDILE industria o artigianato. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato art. 11 gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di cui sopra indicato. **In tal caso, prima dell'aggiudicazione, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico s'impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalità di cui all'art 110 del citato D. Lgs.36/2023.**

3.1. DURATA

La durata dell'appalto è stabilita in 30 mesi decorrenti dal verbale di consegna dell'appalto o dall'emissione del primo contratto applicativo.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'appalto superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati all'articolo 60, comma 3, lettere a) e b) del Codice.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora, ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice, in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda all'art. 120 del codice.



4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata nel rispetto di quanto dichiarato nella domanda di manifestazione di interesse inviata ad Apes tramite piattaforma Start (procedura n. 017915/2023).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro sette giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere f), g) e h) del Codice.



5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione in raggruppamento i requisiti di cui al presente punto 5 devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice per soddisfare i requisiti generali.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Qualora nel progetto esecutivo vi sia una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti dall'art. 100 del Codice, specificati ai punti seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito **FVOE**).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE



Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Per la partecipazione alla presente gara non sono previsti specifici requisiti di capacità economico finanziaria.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Requisiti di capacità tecnica e professionale per la qualificazione dei lavori

Per la presente gara il requisito minimo di ammissione consiste nel possesso di attestazione SOA regolarmente rilasciata ed in corso di validità che documenti la qualificazione per le seguenti categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere:

LAVORI					importo €	Classificazione SOA
LAVORI		83,28%				
OG1 - Edifici civili e industriali					2 270 160,00	IV
OS3 - Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie					1 002 380,00	III
OS28 - Impianti termici e di condizionamento					567 540,00	II
OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi					189 180,00	I
totale LAVORI					4 029.260,00	

Gli operatori economici provano il possesso dei requisiti di qualificazione mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'Anac.

b) Requisiti di capacità tecnica e professionale per la qualificazione dei servizi

L'operatore economico deve aver eseguito negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse (7/8/2023) di uno o più servizi analoghi di importo complessivo pari a € 810.000,00 di cui almeno € 150.000,00 per servizi di call center, come di seguito descritto:

- servizio di call center avente carattere tecnico ovvero in grado di ricevere le richieste degli utenti e di classificarle in funzione degli eventuali interventi di manutenzione e pronto intervento da eseguire negli alloggi a seguito di eventi di varia natura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: perdite idriche, eventi atmosferici, infiltrazioni dalla copertura, caduta porzioni di intonaco ecc...;
- servizi di redazione pratiche catastali (predisposizione planimetrie catastali);
- servizi di progettazione di interventi di manutenzione straordinaria.

Ciò in considerazione del fatto che, nello svolgimento dell'appalto, l'O.E. dovrà svolgere i servizi come indicati ai seguenti punti del C.S.A.:

- Servizi di call center (art. 3.3.1)
- -Servizi tecnici di supporto progettuale (3.3.2)
- Perizie per interventi di recupero alloggi (3.3.3)

I servizi analoghi di cui sopra, sono dichiarati dal concorrente nel modello "Allegato 1 – ulteriori dichiarazioni" e sono comprovati mediante la seguente documentazione da allegare sulla piattaforma START all'interno della sezione



“documentazione aggiuntiva”:

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. Nel caso del call center, l’amministrazione o ente contraente dovrà indicare chiaramente se trattasi call center tecnico o generico;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico professionale

Per il possesso dei requisiti dei lavori previsti dal sub art. 6.3 si rinvia a quanto previsto dall’art. 30 comma 2 dell’allegato II.12 al Codice nonché agli art. 67 e 68 del Codice.

Per il possesso del requisito del servizio di cui al punto sub 6.3 questo deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.



7. AVVALIMENTO

L'avvalimento è consentito se dichiarato in sede di presentazione della domanda di manifestazione di interesse e acquisita nella procedura Start n. 017915/2023 e deve essere conforme alla medesima.

Ai sensi dell'art. 104 del Dlgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti relativi ai **titoli di studio e professionali** per ottenere un punteggio nell'offerta tecnica solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio **DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il **contratto di avvalimento**, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia all'art. 104 del Codice.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Dlgs. 36/2023 il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.



In ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto, dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, l'affidatario deve eseguire direttamente almeno il 51% delle prestazioni afferenti alla categoria dei lavori prevalente (OG1). Si specifica altresì che i servizi possono essere subappaltati fermo il fatto che l'O.E. deve possedere i requisiti di qualificazione di cui all'art. 6.3 b).

Per le stesse ragioni sopra esposte, le prestazioni che possono formare oggetto di subappalto non possono, tuttavia, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia all'art. 119 del Codice

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto per quanto riguarda la parte dei servizi, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

La stazione appaltante al fine di promuovere le pari opportunità generazionali prevede criteri premiali come indicati al successivo art. 18

10. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria non è richiesta per questo appalto ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.lgs. 36/2023.

11. SOPRALLUOGO

Considerata la natura dell'appalto ed il fatto che la manutenzione ordinaria ed il pronto intervento devono eseguirsi su tutti gli alloggi in gestione ad A.P.E.S. dislocati sul territorio del L.O.D.E. Pisano (provincia di Pisa) il sopralluogo non è obbligatorio, tuttavia si raccomanda agli operatori economici di prendere in autonomia cognizione del patrimonio immobiliare gestito da A.P.E.S., fermo restando che le imprese dovranno dichiarare sul **modello allegato 1 – ulteriori dichiarazioni**, di conoscere la tipologia e lo stato di conservazione degli alloggi su cui dovrà essere eseguito il pronto intervento.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Start. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente



disciplinare. L'offerta e tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/04/2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul sistema Telematico Acquisiti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: www.start.toscana.it ed inserire la documentazione richiesta. Per identificarsi, gli operatori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul sistema. Le istruzioni su come completare tale procedura sono disponibili sul sito stesso nella specifica sezione dedicata alla procedura di registrazione, oppure richieste al call center del gestore della piattaforma al numero 0810084010 oppure all'indirizzo: Start.oe.pa.i-faber.com

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101 comma 4 del Codice fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o



nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria se richiesta, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE (documento di gara unico Europeo);
- 3) Copia della procura nel caso la documentazione amministrativa e l'offerta siano sottoscritti da un procuratore;
- 4) Allegato 1- ulteriori dichiarazioni;
- 5) Contributo di partecipazione alla gara di cui all'art. 12 del presente disciplinare;
- 6) Eventuale documentazione di cui al punto 15.2 del presente disciplinare;
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3 del presente disciplinare;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4 del presente disciplinare;

Si specifica che all'interno della piattaforma START è stato creato un campo denominato "documentazione aggiuntiva" all'interno del quale gli operatori economici potranno inserire eventuale ulteriore documentazione ritenuta opportuna per la



partecipazione alla gara. In tale sezione deve essere altresì allegata la documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale per la qualificazione dei servizi indicata al sub art. 6.3 lett. b) del presente disciplinare.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON EVENTUALE PROCURA, DGUE, MODELLO ALLEGATO 1- ULTERIORI DICHIARAZIONI.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello generato dalla piattaforma ed è integrata con il Documento di gara unico europeo (DGUE) da compilare on line sulla piattaforma

Compilazione del DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice nonché in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98 comma 4 lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutte le violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Si precisa che, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del Codice, è rilevante ai fini dell'esclusione dalla gara il mancato pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.10 al Codice. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB: Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d), e 98 comma 4, lettera b) rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Si specifica che per la compilazione del DGUE PARTE III lettera C (Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali) l'operatore economico deve porre particolare attenzione alla risposta da fornire alla domanda riguardante "influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate". Si specifica che la seguente dicitura "in caso affermativo descrivere le misure adottate" si tratta di un refuso in quanto, in caso di risposta affermativa, il concorrente non dovrà fornire alcuna specificazione.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito, ciascun partecipante dovrà presentare il proprio DGUE.



Compilazione della domanda di partecipazione e del modello “Allegato 1 – ulteriori dichiarazioni”.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione e nel Modello “Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni” il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avalimento per migliorare la propria offerta).

Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega all’interno della piattaforma START nel campo denominato “documentazione facoltativa” la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di garantire, secondo quanto indicato all’articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;

- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell’appalto con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge 76/20;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito istituzionale di A.P.E.S. www.apespisa.it nella sezione amministrazione trasparente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- **applicabile in caso di lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190** di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura, oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura;

- **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, di impegnarsi a dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 del presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.



- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Qualora la Piattaforma START preveda che, in caso di partecipazione di operatori riuniti o associati vengano autogenerate tante domande di partecipazione quanti sono i componenti del raggruppamento/consorzio, l'operatore economico dovrà attenersi alle regole di caricamento e sottoscrizione delle domande previste dalla Piattaforma stessa.

Con la compilazione del modello "Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni", l'operatore economico dichiara, tra l'altro, di aver preso conoscenza dei luoghi in cui dovrà essere eseguito l'appalto, di possedere il requisito di cui alla precedente art 6.3 b) con riferimento ai servizi analoghi svolti, di mettere a disposizione della stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, tutte le dotazioni indicate all'art. 5.2 del capitolato speciale di appalto.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito, ciascun partecipante dovrà presentare il proprio "Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni".

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione del DGUE e della domanda di partecipazione.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE
- 2) la dichiarazione di avvalimento nella quale venga specificato quanto previsto al precedente articolo 7 lett. b) del presente disciplinare e all'art. 104 del Codice.
- 3) il contratto di avvalimento come specificato all'art. 7 del presente disciplinare e all'art. 104 del Codice;

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.

I soggetti di cui al presente punto 15.4, oltre a presentare la documentazione sottoindicata, in base alla forma di partecipazione, dovranno presentare il Modello "Allegato 1 – ulteriori dichiarazioni" e il DGUE per ciascuno dei soggetti associati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura/lavori, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori



indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma START come di seguito specificato. L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) RELAZIONE TECNICA delle prestazioni offerte, così come di seguito indicato.
- b) DICHIARAZIONE sui dettagli dell'offerta coperti da riservatezza e COPIA DELLA RELAZIONE TECNICA oscurata nelle



parti ritenute segreti tecnici (Documenti da allegare solo nel caso in cui l'operatore economico ritenga di dover secretare parti della propria offerta tecnica)

La relazione di cui al punto a) contiene una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

Si ricorda di avere cura di rispettare il numero di pagine stabilito per ciascun criterio e sub-criterio. Qualora sia superato il numero di pagine previsto, la commissione, in relazione a ciascun criterio, non terrà conto di quanto scritto nelle facciate ulteriori che superano quelle consentite.

Per quanto attiene al punto b) l'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare. Il concorrente allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma START secondo il modello generato dal sistema.

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Ribasso percentuale offerto al netto di Iva.
- b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- c) La stima dei costi della manodopera.

Qualora l'operatore economico indichi un costo della manodopera più basso rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante, dovrà dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, fermo restando il CCNL indicato all'art. 1 o altro contratto che garantisca le stesse tutele per i lavoratori.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

- accedere allo spazio relativo alla presentazione dell'offerta economica all'interno della relativa procedura di gara sulla Piattaforma START;
- compilare il form on-line;
- scaricare sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento "offerta economica" nell'apposito spazio previsto.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100



18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

La lettera D indicata i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. La lettera T indica i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. Per i criteri di cui ai punti a), c2) e f), la Commissione procederà ad attribuire, i punteggi in base alle valutazioni sotto riportate. Ad ogni valutazione corrisponde un coefficiente che, moltiplicato per il punteggio massimo previsto (W), determinerà il punteggio attribuito.

	Descrizione del criterio		W _j
A)	Relazione rispetto dei criteri CAM di cui all'art. 57 del DLgs 36/2023 Con il presente criterio si intende valutare come l'operatore economico intende gestire l'appalto in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica del 23-6-2022. A tal fine dovrà produrre una relazione di massimo 4 pagine A4 dalla quale si evinca come vengono soddisfatte le prescrizioni/indicazioni del sopra richiamato decreto nelle varie fasi dell'appalto.	D	Massimo 20 punti
B)	Rispondenza alle disposizioni di cui all'art. 57 del DLgs 36-2023 Al fine di valutare come l'operatore economico intenda soddisfare le prescrizioni di cui all'art. 57 del DLgs 36-23 in merito alle misure orientate, tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali e di genere, verrà valutata con attribuzione proporzionale del punteggio, la dichiarazione resa dal candidato in merito all'impegno ad assumere nei 30 mesi di durata dell'appalto, i seguenti dipendenti: un dipendente giovane o donna 3 punti due dipendenti giovani o donne 5 punti oltre due dipendenti giovani o donne 10 punti	T	Massimo 10 punti
C)	Implementazione del numero di perizie annue sugli alloggi sfitti e modalità di redazione delle medesime Rispetto a quanto previsto dall'art. 3.3.3 del capitolato speciale di appalto, verrà valutata la disponibilità dell'Operatore economico a redigere le perizie tecniche sugli alloggi sfitti o che si dovessero liberare durante l'appalto al fine di effettuare le gare e procedere con i lavori di manutenzione straordinaria degli stessi finalizzata alla nuova locazione. C.1) Al fine di esplicitare l'offerta, l'Operatore economico dovrà presentare una dichiarazione relativa al numero di alloggi che si impegna a periziare, oltre a quelli già compresi nel canone. APES procederà all'attribuzione del punteggio come segue: fino a 5 perizie 3 punti da 6 perizie a 10 perizie 5 punti	C/1 T	C/2 D Massimo 15 punti



	oltre 10 perizie fino ad un massimo di 15 perizie 10 punti C/2 Oltre alla dichiarazione sopra detta, l'operatore economico dovrà presentare una relazione di massimo 3 pagine A4 da cui si evinca come intende gestire il servizio di cui al presente criterio. Alla relazione potranno essere attribuito fino ad un massimo di 5 punti.		
D)	ISO_14001. L'operatore economico dovrà presentare copia dell'attestazione sopra detta in corso di validità.	T	0/5 punti
E)	Autoveicoli elettrici L'operatore economico dovrà indicare il numero di autoveicoli elettrici che intende utilizzare nell'appalto. La commissione procederà con l'attribuzione del seguente punteggio 1 autoveicolo elettrico 3 punti Più di un autoveicolo elettrico 8 punti L'operatore economico dovrà presentare o prova della proprietà o noleggio dell'autoveicolo ovvero dichiarazione di impegno all'acquisto o noleggio dell'autoveicolo entro e non oltre 60 giorni dall'inizio dei lavori in caso di aggiudicazione.	T	Massimo 8 punti
F)	Lavori su fabbricati soggetti a DLgs 42-2004. Considerando la natura del patrimonio ERP gestito da APES, con questo criterio si intende valutare le capacità dell'O.E. di intervenire su fabbricati soggetti all'applicazione del c.d. "Codice dei beni culturali". A tal fine, l'operatore economico dovrà produrre una relazione di massimo 4 pagine A4 dalla quale sia possibile evincere la capacità dello stesso di intervenire su questa tipologia di immobili.	D	Massimo 10 punti
G)	Presenza di personale dipendente in possesso della qualifica di project manager. Con il presente criterio, vista la complessità dell'appalto, si intende valutare la capacità dell'operatore economico di gestire e pianificare appalti complessi. A tal fine l'operatore economico dovrà produr una dichiarazione con la quale attesta la presenza nel proprio organico di almeno un dipendente con la qualifica di project manager. Alla dichiarazione dovrà essere allegato l'attestato dal quale si desuma l'effettivo possesso della qualifica richiesta.	T	2 punti

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 35/70.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$V_{i,a} * W_a + W_b + W_{c1} + V_{i,c2} * W_{c2} + W_d + W_e + V_{i,f} * W_f + W_g$$

Dove i coefficienti Vi rappresentano le seguenti valutazioni:



<i>valutazione</i>	<i>Coefficiente per</i> <i>V_{i,a} V_{i,c2} V_{i,f}</i>
Eccellente	1
Ottimo	0,80
Buono	0,70
Più che sufficiente	0,60
Sufficiente	0,50
Mediocre	0,40
Insufficiente	0,00

I coefficienti Vi come evidenziato dalla formula, questi verranno calcolati come media dei coefficienti arrotondati per troncamento alla seconda cifra decimale attribuiti dal singolo membro della commissione per ciascun criterio di valutazione.

Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al presente articolo, il concorrente dovrà produrre la specifica documentazione dalla quale la commissione possa individuare in maniera immediata, chiara ed inequivocabile quanto richiesto, pena la non attribuzione del punteggio. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica dovrà essere composta da un'unica relazione tecnica costituita dalle relazioni/dichiarazioni di cui ai criteri sopra descritti, fermo il numero massimo di pagine da presentare per ciascun criterio.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà calcolato sulla base della seguente formula:

$$W_p * V_{i,p} = 30 * \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

Con:

V_{i,p} è il coefficiente dell'offerta i-esima relativo al criterio PREZZO

R_i è ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} è ribasso massimo offerto in gara

α coefficiente < 1 che nella fattispecie viene assunto pari a 0,3



18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI (TECNICA ED ECONOMICA)

Il punteggio totale viene determinato con la seguente formula:

$$P_i = (V_{i,a} * W_a + W_b + W_{c1} + V_{i,c2} * W_{c2} + W_d + W_e + V_{i,f} * W_f + W_g) + W_p * V_{i,p} \quad (1)$$

Dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

i = offerta i-esima

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale di A.P.E.S. nella sezione relativa alla presente procedura di gara in "bandi in corso di validità".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente di svolgere le sedute di gara in separate sessioni preordinate:

- all'apertura della documentazione amministrativa e relativa approvazione.
- all'apertura delle offerte tecniche e relativa approvazione con attribuzione dei punteggi.
- all'apertura delle offerte economiche, calcolo dei relativi punteggi e determinazione della graduatoria.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP coadiuvato da personale di A.P.E.S. accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- b) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, dopo che il RUP ha completato la verifica della documentazione amministrativa, procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.



Mediante pubblicazione dei verbali di gara sul profilo committente di A.P.E.S., vengono resi noti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, ferma restando la specifica comunicazione ad essi trasmessa.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativamente all'offerta tecnica.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione redige la graduatoria e uno specifico verbale che sarà pubblicato sul profilo committente di A.P.E.S..

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad elementi specifici, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Si considera anormalmente bassa l'offerta che supera i 4/5 del punteggio massimo assegnato contemporaneamente nell'offerta tecnica ed economica.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;



- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni, dall'aggiudicazione come previsto dall'art. 55 del Codice. Sempre in base a quanto disposto da tale articolo, non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18 commi 3 e 4 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura del 5% da calcolare sull'importo contrattuale come previsto dall'art. 53 del codice, secondo le modalità di cui all'art. 106 con esclusione delle riduzioni previste al comma 8 del medesimo articolo.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, le marche da bollo da corrispondere nella misura stabilita nella Tabella A di cui all'allegato I.4 del Codice. L'importo dovrà essere corrisposto mediante il modello F24 Elide secondo le specifiche istruzioni che saranno comunicate dalla stazione appaltante.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta come previsto dall'art. 124 comma 2 primo periodo del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che non siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.



26. CODICE ETICO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi del Codice Etico adottato dalla società e pubblicato sul sito internet di A.P.E.S. all'indirizzo: www.apespisa.it. nella sezione Società Trasparente. Con la partecipazione alla gara l'operatore economico dichiara di conoscere e accettare il suddetto codice Etico, dichiarando altresì di essere consapevole delle conseguenze in caso di mancato rispetto dello stesso. La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico, ed in particolare quelli previsti nella parte VI avente ad oggetto "Rapporti con i partecipanti alle procedure di affidamento", è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente appalto e determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla società. L'operatore economico dichiara inoltre di conoscere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da A.P.E.S. ai sensi del decreto legislativo n. 231/01 sempre pubblicati con le modalità sopra indicate.

L'operatore economico ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211 del Codice, non sono risolte mediante ricorso all'arbitrato di cui all'art. 213 del codice.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'art. 13 del GDPR prevede che:

1. IN CASO DI RACCOLTA PRESSO L'INTERESSATO DI DATI CHE LO RIGUARDANO, IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO FORNISCE ALL'INTERESSATO, NEL MOMENTO IN CUI I DATI PERSONALI SONO OTTENUTI, LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

- l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante:

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Pisana Edilizia Sociale – A.P.E.S. s.c.p.a. con sede in Pisa – Piazza dei Facchini n. 16 – 56125 Pisa, tel. 050/505711 fax 050/45040 – C.F. e P.IVA 01699440507 nella persona del Legale Rappresentante e Amministratore Unico, contattabile al seguente indirizzo: apespisa@apespisa.it.

- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:

Il Titolare ha nominato quale responsabile della protezione dei dati (DPO) l'Avv. Francesco Banchelli contattabile al seguente indirizzo: dpo.apespisa@apespisa.it

- le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento:

Le finalità principali del trattamento dei Suoi dati sono legate all'espletamento della procedura di selezione del contraente e successivo eventuale affidamento, esecuzione e rendicontazione dell'appalto avente ad oggetto lavori, servizi o forniture, o instaurazione, esecuzione e gestione del rapporto in caso di incarico professionale. Da queste finalità ne derivano altre necessarie ad adempiere agli obblighi di legge (ad es. fatturazione e altri adempimenti obbligatori per legge, quali ad esempio le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive). Le finalità del trattamento potrebbero inoltre essere legate all'espletamento di attività strumentali rispetto a quelle istituzionali dell'azienda.

Il trattamento è consentito, per gli scopi sopra indicati, da disposizioni di legge e da atti aventi forza di legge, per l'eventuale esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per dare esecuzione a un compito di interesse pubblico di cui l'A.P.E.S. è investita in virtù del contratto di servizio stipulato con i 37 Comuni del Lode Pisano per l'esercizio delle funzioni e servizi



pubblici di cui all'art. 5 comma 1 della L.R.T. n. 77/1998.

- gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali:

I dati saranno trattati dal personale dell'A.P.E.S. a ciò appositamente istruito. I dati potranno essere comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione), sempre per le finalità sopra descritte, ai seguenti soggetti:

collaboratori e liberi professionisti;

società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale;

società assicurative;

istituti bancari;

enti pubblici e privati e piattaforme telematiche;

organi societari;

Comuni Soci, Anac, Regione Toscana;

altre amministrazioni pubbliche cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

soggetti che facciano richiesta di accesso agli atti per prendere visione o estrarre copia dei documenti dell'operatore economico partecipante alla gara, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario per obbligo di legge o regolamento comunicare i dati personali per le finalità sopra indicate.

Il Titolare non ha intenzione di trasferire i Suoi dati a un paese terzo ed i dati non saranno oggetto di diffusione.

2. IN AGGIUNTA ALLE INFORMAZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 1, NEL MOMENTO IN CUI I DATI PERSONALI SONO OTTENUTI, IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO FORNISCE ALL'INTERESSATO LE SEGUENTI ULTERIORI INFORMAZIONI NECESSARIE PER GARANTIRE UN TRATTAMENTO CORRETTO E TRASPARENTE:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

I Suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 comma 1 lett. c) del GDPR. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento o di instaurazione del rapporto professionale e, in caso di affidamento/instaurazione del rapporto professionale, all'esecuzione del contratto, fino alla sua rendicontazione ed alla definitività del collaudo e/o regolare esecuzione dell'opera, servizio o fornitura, salvo diversi obblighi di legge.

In ogni caso, i dati potranno essere conservati per un periodo massimo di 10 anni dall'esaurimento del rapporto, fatti salvi il legittimo interesse del Titolare alla loro conservazione a scopo di tutela legale ed altri obblighi di legge in materia di conservazione della documentazione della Pubblica Amministrazione.

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Lei ha diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati, la limitazione del trattamento. Lei ha altresì diritto di chiedere di opporsi al trattamento dei Suoi dati e il diritto alla portabilità degli stessi. Tutti i diritti di cui sopra potranno essere esercitati inviando una e-mail all'indirizzo apespisa@apespisa.it oppure al DPO dpo.apespisa@apespisa.it.

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Qualora il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso Lei ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento.

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.



Lei ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Il Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) è l'autorità di controllo nazionale italiana.

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati.

La comunicazione dei Suoi dati è requisito necessario per la partecipazione alla gara e per l'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale nonché per adempiere agli obblighi di legge conseguenti. La mancata comunicazione dei Suoi dati non permetterà al Titolare di adempiere a quanto sopra.

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Il Titolare non effettua alcuna operazione volta a processi decisionali automatizzati.

3. QUALORA IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO INTENDA TRATTARE ULTERIORMENTE I DATI PERSONALI PER UNA FINALITÀ DIVERSA DA QUELLA PER CUI ESSI SONO STATI RACCOLTI, PRIMA DI TALE ULTERIORE TRATTAMENTO FORNISCE ALL'INTERESSATO INFORMAZIONI IN MERITO A TALE DIVERSA FINALITÀ E OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE PERTINENTE DI CUI AL PARAGRAFO 2.

Il Titolare non intende trattare i Suoi dati per finalità ulteriori a quelle contenute nella presente informativa

Pisa li 21/03/2024

Il Responsabile del Progetto

Ing. Chiara Cristiani